

## Statuti

### I. Ragione sociale, sede e scopo

#### Ragione sociale e sede

##### Art. 1

<sup>1</sup> “EspaceSuisse - Associazione per la pianificazione del territorio, Gruppo regionale Ticino” (in seguito: Associazione) è un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).

<sup>2</sup> La sede dell’Associazione si trova al domicilio del suo Segretariato.

#### Scopo

##### Art. 2

<sup>1</sup> L’Associazione costituisce un’organizzazione affiliata di “EspaceSuisse - Associazione per la pianificazione del territorio”, “EspaceSuisse - Verband für Raumplanung”, “EspaceSuisse - Association pour l’aménagement du territoire”, “EspaceSuisse - Associaziun per la planisaziun dal territori” (in seguito: EspaceSuisse) e ne condivide lo scopo, ovvero:

- a) s’impegna a favore di uno sviluppo territoriale sostenibile e di elevata qualità a livello federale, cantonale e comunale,
- b) promuove la collaborazione tra le autorità dei diversi enti pubblici e gli attori della pianificazione territoriale,
- c) promuove l’informazione, la formazione e la consulenza nell’ambito dello sviluppo territoriale.

<sup>2</sup> L’Associazione è apolitica.

### II. Membri

#### Condizioni

##### Art. 3

<sup>1</sup> Possono far parte dell’Associazione:

- a) il Cantone e i Comuni e così pure altre corporazioni di diritto pubblico;
- b) i membri collettivi, in particolare le imprese e le associazioni;
- c) i membri individuali.

<sup>2</sup> La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Segretariato.

<sup>3</sup> Ogni membro dell’Associazione è automaticamente membro di EspaceSuisse e viceversa purché il domicilio sia in Ticino.

**Perdita della qualità  
di membro****Art. 4**

<sup>1</sup> Si perde la qualità di membro sia per dimissione sia per espulsione.

<sup>2</sup> Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Segretariato per la fine di un anno civile con almeno tre mesi di preavviso.

<sup>3</sup> L'espulsione può essere decisa dal Consiglio direttivo se un membro agisce contro gli scopi dell'Associazione o se, dopo due sollecitorie scritte, si trova in mora con il pagamento della quota annuale.

<sup>4</sup> La quota annuale deve essere comunque corrisposta per l'anno in cui si perde la qualità di membro.

**III. Organizzazione****Organi****Art. 5**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) l'Ufficio presidenziale;
- d) l'Ufficio di revisione.

**Assemblea generale****a) competenze****Art. 6**

<sup>1</sup> L'assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione.

<sup>2</sup> Le sue competenze sono:

- a) approvare gli statuti;
- b) approvare eventuali regolamenti relativi all'attività degli altri organi dell'Associazione;
- c) approva l'accordo di prestazione con EspaceSuisse;
- d) approva la relazione annuale, il consuntivo e il preventivo su due anni, le quote sociali annuali;
- e) eleggere il/la presidente, il/la vicepresidente, gli altri membri del Consiglio direttivo e l'Ufficio di revisione, tutti per un periodo di 4 anni;
- f) decidere sull'eventuale destituzione di un membro di un organo e sullo scioglimento dell'Associazione;
- g) decidere sulle questioni strategiche e le proposte che le vengono sottoposte dal Consiglio direttivo.

<sup>3</sup> L'assemblea generale ordinaria si riunisce ogni due anni. Un'assemblea generale straordinaria è convocata quando il Consiglio direttivo lo richiede o quando un quinto dei membri ritiene opportuna una convocazione specificando le trattande da porre all'ordine del giorno. Essa avviene entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

**b) diritto e modalità  
di voto****Art. 7**

<sup>1</sup> Ogni membro ha diritto ad un voto.

<sup>2</sup> L'Assemblea generale decide a semplice maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voti, decide il/la presidente; trattandosi di elezioni invece, si decide per sorteggio.

<sup>3</sup> I documenti relativi alla seduta sono inviati ai membri di principio con due settimane di preavviso. Le decisioni assembleari avvengono a voto aperto, salvo che l'Assemblea non decida altrimenti.

**Consiglio direttivo****Art. 8**

<sup>1</sup> Il Consiglio direttivo si compone del/della presidente, del/della vicepresidente, come pure da dieci a trenta altri membri eletti dall'assemblea generale e sempre rieleggibili.

<sup>2</sup> Al fine di promuovere la collaborazione tra le autorità dei diversi enti pubblici e gli attori della pianificazione territoriale, la costituzione del Consiglio direttivo è fatta in modo da favorire un'adeguata rappresentatività delle varie cerchie d'interesse.

<sup>3</sup> I membri del Consiglio direttivo agiscono e si esprimono nell'Associazione a titolo personale; essi non vincolano in alcun modo i portatori d'interesse di cui sono rappresentativi.

<sup>4</sup> Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno; esso è convocato dal/dalla presidente o su richiesta di almeno cinque membri. I documenti relativi alla seduta sono inviati ai membri di principio con due settimane di preavviso. In caso di parità di voti, decide il/la presidente.

<sup>5</sup> Il Consiglio direttivo:

- a) prende posizione nell'ambito di questioni importanti legate agli scopi dell'Associazione, approva prese di posizione scritte su temi importanti legati allo sviluppo territoriale, partecipa alle consultazioni di leggi cantonali e di importanti atti pianificatori della Confederazione, del Cantone e dei Comuni;
- b) gestisce gli affari sociali;
- c) approva il preventivo e il consuntivo presentati all'Assemblea generale;
- d) regola le indennità per il segretariato;
- e) su proposta del Presidente, costituisce al proprio interno l'Ufficio presidenziale;
- f) può affidare specifici compiti, come lo studio di determinati problemi, a propri membri o a gruppi di lavoro, anche costituiti di persone esterne al Consiglio direttivo stesso;
- g) può convocare alle sue sedute altre persone;
- h) prende decisioni in tutti gli affari che, conformemente agli statuti, non sono attribuiti ad altri organi dell'Associazione.

**Ufficio presidenziale Art. 9**

<sup>1</sup> L'Ufficio presidenziale è composto del/della presidente, del/della vicepresidente, come pure da cinque a sette altri membri eletti dal Consiglio direttivo. Dell'Ufficio presidenziale fa parte il Direttore *pro tempore* della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità.

<sup>2</sup> L'Ufficio presidenziale provvede all'amministrazione dell'Associazione, e in particolare:

- a) al disbrigo delle pratiche ordinarie e alla pianificazione delle attività;
- b) alla nomina e alla direzione del segretariato;
- c) alla tenuta della contabilità e del budget;
- d) alla preparazione dei lavori del Consiglio direttivo e dell'Assemblea generale;
- e) alla tenuta dei verbali del Consiglio direttivo e dell'Assemblea generale;
- f) ai contatti con il pubblico e con EspaceSuisse;
- g) all'informazione e alla cura dei rapporti tra i membri;
- h) al disbrigo di altre pratiche affidategli dal Consiglio direttivo.

<sup>3</sup> Nei limiti del preventivo, l'Ufficio presidenziale è competente per spese e contributi fino a un massimo di CHF 1'000.

<sup>4</sup> L'Ufficio presidenziale rappresenta l'Associazione verso terzi; il/la presidente, il/la segretario/a o il/la vice presidente, con firma collettiva a due, rappresentano legalmente l'associazione e l'obbligano ai sensi di legge.

**Ufficio di revisione Art. 10**

<sup>1</sup> L'ufficio di revisione, nominato dall'Assemblea generale per un periodo di quattro anni, ha il compito di verificare il consuntivo e il bilancio.

<sup>2</sup> L'Ufficio di revisione procede ad una revisione limitata ai sensi dell'articolo 727a CO.

<sup>3</sup> L'Ufficio di revisione allestisce un rapporto scritto all'attenzione dell'Assemblea generale sui risultati del suo lavoro.

**IV. Finanze e disposizioni finali****Spese****Art. 11**

<sup>1</sup> Le spese dell'Associazione sono coperte dai contributi dei soci, di EspaceSuisse e da eventuali devoluzioni di terzi.

<sup>2</sup> Per gli impegni sociali risponde il patrimonio dell'associazione con l'esclusione di ogni responsabilità personale dei soci e dei membri del Consiglio direttivo.

**Quoti sociali annuali Art. 12**

<sup>1</sup> Le quote sociali annuali, sono stabilite dall'Assemblea generale sulla base degli Statuti di EspaceSuisse.

**Scioglimento e liquidazione****Art. 13**

<sup>1</sup> Lo scioglimento dell'Associazione è una decisione che compete all'assemblea generale convocata a tale scopo.

<sup>2</sup> La decisione è valida soltanto se approvata da una maggioranza di due terzi dei votanti.

<sup>3</sup> Il patrimonio residuo è devoluto a EspaceSuisse, in quanto ancora esistente, altrimenti ad associazioni cantonali esenti da imposte in virtù del suo scopo pubblico o di pubblica utilità aventi per scopo la tutela dei valori del territorio.

**Disposizioni suppletorie****Art. 14**

Per quanto non disciplinato dai presenti statuti, fanno stato gli statuti di EspaceSuisse e, in subordine, gli art. 60 segg. del Codice Civile Svizzero. Le modalità di collaborazione tra l'Associazione ed EspaceSuisse sono regolate da un accordo di prestazione.

**Entrata in vigore****Art. 15**

I presenti statuti entrano in vigore al momento dell'approvazione da parte della Direzione di EspaceSuisse e sostituiscono quelli precedenti.